



Ord. n.	
R.G. n.	<u>3370/05</u>
Cron. n.	

TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO

Ordinanza *ex artt. 412bis cpc. e 65-66 D. Lgs. n° 165/01*
e contestuale

Ordinanza *ex artt. 669quater e 669sexies cpc.*
(a seguito di istanza promossa ex art. 700 c.p.c. in corso di causa)

Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, nel ricorso promosso da:

...
rappr. e dif. dagli Avv. M. DEL VECCHIO e M. SPAGNA - *ricorrente*-

contro

“MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA - UFFICIO
SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA” e

“CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI PER LA PROVINCIA DI TARANTO”,

in persona dei rispettivi Dirigenti *pro tempore*,
entrambi rappr. e dif. *ex art. 417bis cpc.* dal funzionario sig. G. CARAMIA

- *resistenti* -

sciogliendo la riserva espressa all’udienza del 13/5/2005;

letti gli atti ed i documenti di causa,

viste le deduzioni e le controdeduzioni delle parti;

O S S E R V A

Con ricorso depositato il 16/3/2005 (formulato contestualmente ex art. 414 cpc. ed ex art. 700 cpc.) il T. esponeva che:

- ella era docente di Educazione Fisica, esattamente definita “*mantenuta in servizio fino all’immissione in ruolo*” ai sensi dell’art. 43, co. 4, L. 20/5/1982 n° 270, ed aveva prestato servizio da ultimo presso il LICEO PEDAGOGICO E DELLE SCIENZE SOCIALI “VITTORINO DA FELTRE” in Taranto;
- essendo affetta da gravi patologie, aveva presentato in data 27/5/2003 domanda



di collocamento in pensione di inabilità ex art. 2, co. 12, L. n° 335/95, per infermità non dipendente da causa di servizio;

- essendo risultata (giusta verbale della COMMISSIONE MEDICA OSPEDALIERA del 14/10/2003) non assolutamente inabile a svolgere qualsiasi attività lavorativa, bensì totalmente e permanentemente inabile (solo) al lavoro di docente, in data 4/11/2003 presentò istanza per essere utilizzata in compiti collaterali all'insegnamento;
- veniva quindi sottoposta a visita da parte del COLLEGIO MEDICO LEGALE DELLA AUSL TA/1 e poi della COMMISSIONE MEDICA DI VERIFICA, ed in entrambe le occasioni veniva confermata la sua idoneità a svolgere (solo) mansioni collaterali all'insegnamento;
- sia il Dirigente Scolastico dell'Istituto di appartenenza (sin dal 5/11/2003) sia il C.S.A. (con nota del 2/2/2004) l'avevano informata degli accertamenti in corso e del collocamento d'ufficio in assenza per motivi di salute, in attesa del perfezionamento dell'iter e della stipulazione del contratto per l'utilizzazione in mansioni collaterali;
- solo successivamente il C.S.A. aveva formulato quesiti all'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA ed al CONSIGLIO PER IL CONTENZIOSO presso il C.N.P.I. CONSIGLIO NAZIONALE PUBBLICA ISTRUZIONE del M.I.U.R. in ordine alla compatibilità dell'Istituto della "utilizzazione in compiti collaterali all'insegnamento" con il suo stato giuridico, ricevendo dal primo parere contrario mentre, dal secondo, parere favorevole;
- infine il C.S.A. aveva fatto proprio il parere negativo dell'U.S.R. e quindi aveva invitato il Dirigente Scolastico ad adottare i provvedimenti consequenziali, sicché quest'ultimo, con decreto n° 32 del 28/1/2005, ne aveva disposto (retroattivamente) la cessazione dal servizio per superamento (alla data del 21/8/2004) del periodo massimo di malattia previsto dal CCNL;
- la motivazione del provvedimento risolutivo doveva tuttavia ritenersi illegittima, sia perché la sua assenza era stata determinata dalla accertata inidoneità allo svolgimento delle mansioni di insegnamento e sia perché, contrariamente a quanto ritenuto dall'U.S.R. e dal C.S.A., il proprio stato giuridico, quale docente "mantenuta in servizio fino all'immissione in ruolo" ai sensi dell'art. 43, co. 4, L.



20/5/1982 n° 270, doveva ritenersi compatibile con l'istituto della "utilizzazione in compiti collaterali all'insegnamento", ai sensi soprattutto dell'art. 19, co. 1, CCNL vigente (già art. 25, co. 1, dei CCNL 1995 e 1999);

- inoltre la imputazione delle assenze sarebbe stata determinata da una condotta datoriale assertivamente lesiva dei principi di correttezza e buona fede, atteso che la stessa Amministrazione aveva ingenerato in lei l'affidamento in ordine alla applicabilità dell'istituto (tra l'altro collocandola d'ufficio in assenza per motivi di salute), peraltro comunicandole la dispensa dal servizio dopo cinque mesi dalla asserita scadenza del comportaio;
- tali comportamenti, inoltre, le avrebbero cagionato danni patrimoniali e non patrimoniali (esistenziali), per i quali chiedeva in questa sede il risarcimento.

In definitiva la ricorrente – quali conclusioni nel merito – chiedeva accertarsi il suo diritto alla utilizzazione in mansioni collaterali all'insegnamento ai sensi dell'art. 17, co. 5, CCNL 2002-2005, annullare il provvedimento espulsivo ed ordinare la sua immediata reintegrazione per l'espletamento di mansioni compatibili con il suo stato di salute, con ogni conseguenza giuridica ed economica, compreso il risarcimento di tutti i danni cagionatife.

oooooooooooo

Con contestuale istanza ex art. 700 cpc., inoltre, la T. paventava l'irrimediabilità di danni irreparabili (sostanzialmente ricollegati alla mancanza di idonee fonti reddituali, avuto anche riguardo alla propria situazione di salute e familiare, non avendo nemmeno i requisiti per essere collocata in quiescenza) ed ha quindi richiesto in via cautelare ed urgente di ordinare alla P.A. convenuta di reintegrarla in mansioni compatibili con il suo stato di salute ovvero, in subordine, ordinare il pagamento di un assegno mensile di importo pari alla retribuzione.

A seguito di rituali notifiche, si sono costituiti con memoria depositata P.11/5/2005 il "MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA" nonché il "CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI PER LA PROVINCIA DI TARANTO" i quali, preliminarmente, con riferimento alla domanda di merito, hanno eccepito la mancata richiesta del tentativo obbligatorio di conciliazione, ai sensi degli artt. 412bis cpc. e 65-66 D. Lgs. n° 165/01.

R.G. n. 3370/05
Ordinanza

TRIBUNALE
di Taranto



In ordine alla istanza cautelare, invece, i convenuti hanno contestato la fondatezza del ricorso sia in ordine al periculum, sia quanto al funnis: in particolare hanno evidenziato che – nonostante l'erronea valutazione che era stata inizialmente operata dallo stesso C.S.A. – l'istituto della "utilizzazione in compiti collaterali all'insegnamento" doveva ritenersi riservato ai soli docenti "a tempo indeterminato", cioè "titolari di cattedra sull'organico provinciale di diritto" (già c.d. "di ruolo").

All'udienza del 13/5/2005 i procuratori hanno discusso oralmente (anche in riferimento alla rilevata questione relativa al tentativo obbligatorio di conciliazione) e questo giudice ha quindi riservato la decisione.

Preliminarmente, in ordine al giudizio di merito, occorre osservare che effettivamente non risulta essere stato nemmeno richiesto il tentativo obbligatorio di conciliazione la cui mancanza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 65-66 D. l.gs. n° 165/01 e 412bis epc., comporta necessariamente la sospensione del giudizio e la fissazione di un termine perentorio perché le parti provvedano a promuoverlo: l'improcedibilità, infatti, è stata (doverosamente) rilevata da questo giudice (peraltro a seguito anche di specifica segnalazione da parte dei convenuti) in sede di prima udienza fissata ex art. 420 epc..

E' inoltre appena il caso di sottolineare che, ai sensi dell'art. 412bis, ult. co., epc., il mancato espletamento del tentativo di conciliazione non preclude la concedibilità (soltanto) di provvedimenti speciali d'urgenza e cautelari in genere, mentre nessuna esclusione è disposta per ipotesi diverse da quelle ivi contemplate.

Con riferimento alla istanza cautelare (sulla cui ammissibilità, pur essendo mancata la richiesta del tentativo obbligatorio di conciliazione, nemmeno i resistenti hanno esposto alcuna perplessità), ritiene questo giudice che la domanda d'urgenza sia fondata e, conseguentemente, debba essere accolta, alla stregua delle seguenti considerazioni.

Quanto al periculum in mora, va evidenziato in primo luogo che, nel caso concreto, il lasso di tempo intercorso tra la lesione denunciata e la proposizione del rimedio giurisdizionale non risulta di per sé soltanto di consistenza tale da integrare autonomia e sufficiente causa di pericolo nell'attesa della tutela ordinaria, e che non risultano altronde elementi tali da potersi imputare al comportamento della ricorrente una tardività di iniziativa



CRIBU...
... direttamente ed autonomamente causativa del pericolo di danno, quest'ultimo comunque
... messo direttamente ed autonomamente alla situazione necessitata sottoposta al vaglio
... giurisdizionale: d'altra parte, gli stessi convenuti hanno dato atto nella memoria di
... costituzione che, in un primo momento, era stata manifestata anche disponibilità alla
T. in ordine alla possibile applicazione dell'istituto della "utilizzazione in compiti
collaterali all'insegnamento", sussistendo nell'ambito della stessa P.A. opinioni in tal senso
(cfr. il parere espresso dal CONSIGLIO PER IL CONTENZIOSO presso il C.N.P.J. - CONSIGLIO
NAZIONALE PUBBLICA ISTRUZIONE del M.I.U.R., il 21/7/2004, con successivo ulteriore
quesito posto all'U.S.R. dal C.S.A. in data 18/8/2004).

Le risultanze di causa consentono inoltre di evidenziare che la situazione soggettiva di cui
si chiede la tutela si aggancia direttamente e concretamente a beni-interessi di rilevo primario
(diritto al lavoro in senso ampio, funzione alimentare della retribuzione) e di ritenere che la
ricorrente tragga dal proprio lavoro la principale (anzi, unica) fonte di sostentamento per sé e
la propria famiglia e che, se fosse privata della retribuzione, non avrebbe altre entrate cui da
consentirle di condurre una esistenza libera e dignitosa fino all'esito del processo.

A tale proposito si rileva specificamente che la ricorrente non risulta nemmeno in possesso
dei requisiti per ottenere il trattamento di quiescenza, che la "indennità di fine rapporto" (o
"buonuscita") non esclude il *periculum* in quanto trattasi di retribuzione differita
istituzionalmente destinata a fini *lato sensu* previdenziali, diversi da quello puramente
alimentare e di spesa corrente, ed infine che la definizione del giudizio di merito è stata
doverosamente posticipata (anche su istanza degli stessi convenuti) a cagione della
sospensione necessaria del processo ai fini dell'espletamento del tentativo obbligatorio di
conciliazione.

In riferimento al factus boni iuris, devono esporsi le seguenti considerazioni, peraltro
ovviamente con valutazione sommaria e provvisoria e salvo ogni definitivo apprezzamento in
sede di cognizione piena.

Il rapporto di lavoro della T. è stato risolto ai sensi dell'art. 17, co. 4, del CCNL
del 24/7/2003, cioè per avere ella - alla data del 21/8/2004 - "superato il periodo massimo di
assenza per malattia previsto dal comma 1° (senpre dell'art. 17, N.d.R.) del CCNL del
24/7/2003": alla stregua di quanto sopra riportato ed altresì sulla base di quanto dedotto dagli

R.G. n. 3370/05
Ordinanza



stessi convenuti, è evidente che tale determinazione si impernia sul presupposto della ritenuta incompatibilità dell'istituto della "utilizzazione in compiti collaterali all'insegnamento" con lo stato giuridico della predetta

Pertanto la questione relativa alla sussistenza o meno di un diritto della T ad usufruire di tale istituto si pone come pregiudiziale rispetto alla verifica della legittimità del recesso datoriale, atteso che – come sembra invero pacifico *inter partes* – se la tesi attorea favorevole alla compatibilità risultasse fondata, la P.A. convenuta non avrebbe potuto legittimamente risolvere il rapporto di lavoro, dovendo invece accogliere la specifica istanza all'uopo presentata dalla docente sin dal 4/11/2003.

Il comma 5° dell'art. 17, CCNL 24/7/2003 (già art. 25, CCNL 1995; articolo rubricato "ASSENZE PER MALATTIA") dispone che "il personale docente dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute può a domanda essere collocato fuori ruolo e/o utilizzato in altri compiti tenuto conto della sua preparazione culturale e professionale ...".

Orbene, premesso che non vi è alcuna contestazione in ordine alla concreta possibilità di tale diversa utilizzazione (essendo comunque documentate diverse dichiarazioni di disponibilità da parte di vari Istituti scolastici), la tesi di parte resistente fondamentalmente si basa sul fatto che la ricorrente, dichiarata permanentemente inidonea, avrebbe dovuto essere "collocata fuori ruolo", ma ciò sarebbe impossibile non essendo ella attualmente "di ruolo" in quanto non avrebbe acquisito stabilità (*sic* nella nota dell'U.S.R. prot. n° 4807/ADR del 3/5/2005, integralmente richiamata nella memoria di costituzione dei convenuti); vengono anche citate tutte le disposizioni applicabili in ordine all'istituto *de quo*, assertivamente riferite sempre all'ipotesi di personale "di ruolo" (cfr. *maxime* il CCND 24/10/1997).

oooooooooooo

Tanto precisato, deve rilevarsi che lo *status* giuridico della ricorrente risulta effettivamente quello di "mantenuta in servizio fino all'assimilazione in ruolo", ai sensi dell'art. 43, co. 4, L. 20/5/1982 n° 270, detta anche "non licenziabile".⁽¹⁾

Orbene, l'art. 19, co. 1, CCNI. 2002 – 2005 (stipulato il 24/7/2003, corrispondente all'art.

⁽¹⁾ Come osservato dalla CORTE COSTITUZIONALE (cfr. sent. n° 222/86), la legge 20 maggio 1982, n. 270 ebbe a dettare una disciplina complessa per il reclutamento del personale docente, per la ristrutturazione degli organici e per l'adozione di misure idonee ad evitare la formazione del precariato, nonché per la sistemazione del personale precario esistente, in cui molteplici sono i criteri assunti in corrispondenza con la diversità delle varie situazioni da regolare.



25 del CCNL 1995) dispone che "Al personale assunto a tempo determinato, al personale di cui all'art. 3, comma 6 del DPR n. 390 del 1988 e al personale non licenziabile di cui agli artt. 43 e 44 della legge 20 maggio 1982 n. 270, si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, con le precisazioni di cui ai seguenti commi"; e nei commi seguenti non risulta esservi alcuna "precisazione" eventualmente relativa alla categoria *de qua*.

Trattasi, in verità, di un disposto contrattuale assolutamente chiaro relativamente al quale, almeno allo stato, non sembra necessario l'espletamento della complessa procedura prevista dall'art. 64 D. Lgs. 30/3/2001 n° 165 (già art. 68bis D. Lgs. n° 29/93, aggiunto dall'art. 30, D. Lgs. n° 80/98 e poi modif. dall'art. 19, co. 1 e 2, D. Lgs. n° 337/98; "accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validità ed interpretazione"), eventualità pure ventilata dai resistenti, apparendo invece plausibile che la disposizione contrattuale in questione costituisca una norma di chiara interpretazione, sulla base dei canoni ermeneutici relativi alla comune intenzione delle parti (artt. 1362 - 1365 c.c.), e quindi presenti univocità di significato rispetto alle questioni rilevanti nel presente giudizio, tale cioè da consentire una lettura inequivocabile e "unica possibile" della norma stessa.⁽²⁾

Tant'è che gli stessi convenuti non hanno mostrato alcuna perplessità nel richiamare - nel provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro - proprio la norma patrizia di cui all'art.

² La suddetta norma utilizza, infatti, in controversia individuale quale occasione per eludere, in termini generali e potenzialmente definitivi, ogni incertezza sull'interpretazione ed applicazione del contratto collettivo - sia pure attraverso un modesto "sacrificio" per il singolo lavoratore, consistente nella "pausa" processuale di almeno 120 giorni e nella previsione che, in difetto di accordo, debba comunque essere prioritariamente decisa, con sentenza non definitiva, la questione interpretativa - avuto riguardo alla "peculiare natura" del contratto collettivo nel pubblico impiego, ben diversa da quella dei CCNL, cosiddetti di diritto privato, ed alla necessità di evitare il rischio della "polverizzazione" delle decisioni che avrebbe vanificato la perseguita uniformità dell'applicazione del CCNL.

Tuttavia deve ritenersi che l'avvio della procedura *de qua*, tesa a verificare la possibilità di un accordo sull'interpretazione autentica della clausola controversa, risulti necessaria solo quando non emergano altre questioni di fatto o di diritto eventualmente suscettibili di definire e porre fine la stessa ovvero la manifesta infondatezza o la palese implausibilità di nessuna delle due tesi in confronto.

In particolare, occorre appunto valutare se la disposizione contrattuale in questione, interpretata sulla base dei canoni ermeneutici relativi alla comune intenzione delle parti (artt. 1362 - 1365 c.c.), presenti o meno una univocità di significato rispetto alla questione rilevante nel giudizio, tale cioè da consentire una lettura inequivocabile e "unica possibile" della norma stessa.

Solo in caso negativo, dovendo cioè eventualmente essere utilizzati i canoni interpretativi di cui agli artt. 1367 ss. cod. civ. (rilevanti appunto quando sia configurabile una pluralità di significati della clausola contrattuale), risulterebbe invece (anzi, necessario) il ricorso allo strumento di cui all'art. 64 D. Lgs. n° 165/01 il quale, peraltro, secondo questo Tribunale, non può essere limitato solo ai casi in cui il testo di un contratto collettivo sia talmente oscuro da impedire qualsiasi decifrazione, pena la pratica inutilizzabilità della norma (in termini, cfr. TRIB. ROMA, ORD. 24/1/2001); la stessa CORTE COSTITUZIONALE, nella sentenza n° 199/03, ha stabilito la legittimità del citato art. 64, in presenza - per l'appunto - di una "seria" questione interpretativa.



TRIBUNALE

17 (co. 1, 2 e 4) del CCNL 24/7/2003 (corrispondente all'art. 23 del CCNL 1995) che, per l'appunto, disciplina le "ASSENZE PER MALATTIA" dei dipendenti assunti "a tempo indeterminato"; al contrario, non è stato ritenuto applicabile (solo) il comma 5 del medesimo art. 17, nonostante il predetto ampio ed inequivoco "rinvio" formulato dall'art. 19, co. 1 del CCNL ed in manca di alcuna specifica "precisazione" o "esclusione".

Tale notazione appare viepiù significativa, secondo questo giudice, nel sistema del c.d. "pubblico impiego contrattualizzato" atteso che, ai sensi dell'art. 2, D. Lgs. 30/3/2001 n° 165 (e, prima, dell'art. 2 del D. Lgs. 3/2/1993 n° 29 e succ. modif.), "... co. 2 ... Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili, salvo che la legge disponga espressamente in senso contrario. ...".

Si tratta, all'evidenza, di un sistema in cui le disposizioni stabilite in sede di contrattazione collettiva risultano ancor più essenziali al fine di stabilire il trattamento (economico e normativo) del personale, dovendosi aver riguardo alle peculiarità del contratto collettivo nel pubblico impiego, ben diverso da quelli cosiddetti di diritto privato o "comune": si pensi alla forza imperativa cogente, idonea a configurare un preciso vincolo di conformazione imposto normativamente alla P.A., riconosciuta dall'art. 40, co. 4, D. Lgs. n° 165/01 (già art. 45, co. 5, D. Lgs. n° 29/93) e dall'art. 45, D. Lgs. n° 165/01 (già art. 49, D. Lgs. n° 29/93), nonché ad altre disposizioni come quelle in tema di soggetti, modalità di formazione ed effetti giuridici (art. 40 ss. D. Lgs. n° 165/01), accertamento in via pregiudiziale dell'interpretazione, validità ed efficacia (art. 64, D. Lgs. n° 165/01), ricorso per cassazione anche per violazione o falsa applicazione dei CCNL (art. 63, ult. co., D. Lgs. n° 165/01).⁽³⁾

oooooooooooo

Oltre a tali considerazioni, deve anche osservarsi che la tesi dei convenuti sembra basarsi su una certa sopravvalutazione della "categoria" (invero necessariamente da adattare ai nuovi principi imposti dalla "contrattualizzazione" dei rapporti di lavoro alle dipendenze della P.A.) del personale c.d. "di ruolo" (*rectius*, "a tempo indeterminato").

³ Cfr. anche C. Cost. n° 309/97, nonché C. Cost. 5/6/2003 n° 129.



TRIBUNALE

In realtà, deve innanzitutto osservarsi che la stessa norma pattizia di cui al comma 5° dell'art. 17, CCNL 24/7/2003 dispone che il personale docente dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute possa essere "collocato fuori ruolo o utilizzato in altri compiti", evidenziando quindi che si tratta di ipotesi (anche) alternative, come è dimostrato dall'utilizzo della duplice congiunzione, con funzione sia copulativa-correlativa ("e") sia disgiuntiva-alternativa ("o"): sicché già solo tale notazione potrebbe essere idonea ad escludere la necessità del collocamento "fuori ruolo", dovendosi anche evidenziare che analoga alternatività è prevista nel CCDN 24/10/1997, mentre addirittura l'art. 35, co. 5, della L. 27/12/2002 n° 289, ancor più chiaramente, utilizza solo la disgiuntiva "o" ("... collocato fuori ruolo o utilizzato in altri compiti per inidoneità permanente ai compiti di istituto").

Quanto al rilievo secondo cui tutte le disposizioni applicabili in ordine all'istituto *de quo* sarebbero assertivamente riferite sempre e solo all'ipotesi di personale "di ruolo" (cfr. *maxime* il CCND 24/10/1997), uauasi di petizione di principio, essendo invece ovvio che (anche) tale istituto era ed è (nelle ipotesi "tipiche") previsto per il personale "di ruolo" (*rectius*, a tempo indeterminato), di talché è normale che la sua disciplina (comune) non possa che essere riferita alla fattispecie "ordinaria".

La questione, invece, è verificare se tale disciplina (ordinariamente prevista, appunto, per i rapporti "tipici" a tempo indeterminato) sia stata normativamente o contrattualmente estesa ad altre fattispecie (e sul punto soccorre il già richiamato art. 19, co. 1, CCNL 24/7/2003, già art. 25 del CCNL 1995) e se tale "estensione" possa ritenersi (in tutto o in parte) compatibile con la struttura dei rapporti "assimilati".

Sotto quest'ultimo profilo, la norma di "ricezione" testé richiamata (in cui, si ribadisce, non si rinviene alcuna "precisazione" eventualmente relativa alla categoria *de qua*), sottolinea che le disposizioni in materia di assenze stabilite per il personale assunto a tempo indeterminato si applicano anche alle "categorie" ivi previste (personale assunto a tempo determinato, personale di cui all'art. 3, comma 6 del DPR n. 399 del 1988 e personale non licenziabile di cui agli artt. 43 e 44 della legge 20 maggio 1982 n. 270) "nei limiti della durata del rapporto di lavoro".

Quindi la verifica da effettuare, secondo questo giudice, è relativa sì alla compatibilità dell'istituto di cui la ricorrente ha chiesto l'applicazione ("utilizzazione in compiti collaterali"),



all'insegnamento") con lo status giuridico della predetta, ma con particolare riguardo appunto alla "durata del rapporto di lavoro".

Oltretutto, le peculiarità della "categoria" di appartenenza della T. ("mantenuta in servizio fino all'immissione in ruolo", ai sensi dell'art. 43, co. 4, L. 20/5/1982 n° 270) sembrano certamente comparabili a quelle dei normali docenti "a tempo indeterminato" atteso che, escluso il solo dato formale della mancanza di titolarità di cattedra sull'organico provinciale di diritto, dal punto di vista della durata del rapporto di lavoro le due prospettive appaiono del tutto analoghe, tant'è che spesso si è parlato (cfr. lo stesso CCNI.) di personale c.d. "non licenziabile" (o, meglio, licenziabile solo nelle ipotesi tipiche previste appunto per la risoluzione di un rapporto a tempo indeterminato).

Infatti, in tal senso si è mossa anche la giurisprudenza del CONSIGLIO DI STATO, allorché ha dovuto occuparsi (prima del mutamento della giurisdizione in materia) di problematiche riguardanti proprio il personale di cui all'art. 43, L. n° 270/82, avendo specificato essersi determinata ex lege una novazione dell'originario rapporto di servizio, divenuto un rapporto (sebbene non "di ruolo", ma comunque sostanzialmente) a tempo indeterminato.⁽⁴⁾

Ed allora, se il rapporto di lavoro della ricorrente è assimilabile – almeno quanto alla durata – ad un ordinario rapporto a tempo indeterminato, la precisazione di cui all'art. 19, co. 1, CCNI, 24/7/2003, nella parte in cui circoscrive il rinvio "nei limiti della durata del rapporto di lavoro", sembra influente ai nostri fini, nel senso che non appare implausibile ritenere che al "personale non licenziabile di cui agli artt. 43 e 44 della legge 20 maggio 1982 n. 270" le disposizioni in materia di (ferie, permessi ed) assenze stabilite per il personale assunto a tempo indeterminato, possano e debbano essere applicate

* Cir.

SEZ. 06 SENT. NUM. 00275 DEL 10/03/1999

I docenti di educazione fisica e musicale mantenuti in servizio a norma degli articoli 43 e 44 Legge 20 maggio 1982 n. 270 hanno diritto all'aumento biennale della retribuzione previsto dall'articolo 53 comma 3 Legge 11 luglio 1980 n. 312, in quanto il mantenimento in servizio ha determinato una novazione dell'originario rapporto di servizio che cessa di essere una supplenza e diviene un rapporto non di ruolo a tempo indeterminato, che in quanto tale dà titolo all'aumento biennale.

SEZ. 06 SENT. NUM. 00363 DEL 17/03/1994

I docenti (nella specie, di educazione fisica e musicale) mantenuti in servizio a norma degli artt. 43 e 44 Legge 20 maggio 1982 n. 270, hanno diritto all'aumento biennale del 2,5 per cento per ogni biennio di servizio, previsto dall'art. 53, comma terzo, Legge 11 luglio 1980 n. 312, in quanto il mantenimento in servizio ha determinato una novazione dell'originario rapporto di servizio che da supplenza si è trasformato in rapporto non di ruolo a tempo indeterminato che, da titolo al predetto aumento biennale.

R.G. n. 3370/05
Ordinaria



integralmente, non ostandovi appunto alcuna limitazione della durata del rapporto (come invece potrebbe opinarsi avvenire per il personale assunto a tempo determinato).

Sicché, con riferimento allo specifico istituto della *"utilizzazione in compiti collaterali"* conseguente alla dichiarazione di inidoneità alla funzione di docente per motivi di salute (previsto, come detto dal comma 5 dell'art. 17 del CCNL 24/7/2003, norma che, per l'appunto, disciplina le *"ASSENZE PER MALATTIA"*), ogni aspetto dovrebbe ritenersi compatibile ed applicabile, ivi comprese eventuali disposizioni speciali come il CCDN 24/10/1997⁽⁵⁾ ovvero l'art. 35, co. 5, della L. 27/12/2002 n° 289, ovviamente adattando alle peculiarità del caso specifico le previsioni che, come già evidenziato, non potevano che riferirsi (solo) alle ipotesi "classiche" dei rapporti (già "di ruolo", oggi) a tempo indeterminato in senso stretto.

In definitiva, alla stregua di tutte le sopra esposte considerazioni, va ritenuto probabile (con valutazione sommaria e provvisoria e salvo ogni definitivo apprezzamento in sede di cognizione piena) che il recesso intimato alla T in quanto basato sull'erroneo presupposto della incompatibilità dell'istituto della *"utilizzazione in compiti collaterali all'insegnamento"* con lo stato giuridico della predetta, possa risultare qualificabile come **illegittimo**, radicando così in prospettiva, tra l'altro, la misura della **reintegrazione** del lavoratore nel posto di lavoro (cfr. art. 2, co. 2 e art. 51, D. Lgs. n° 165/01) ed essendo altresì individuabile il *periculum in mora*.

Per tali motivi va ordinata, in via principale, l'immediata reintegrazione della ricorrente nel suo posto di lavoro (ovviamente in mansioni compatibili con il suo stato di salute) nonché, in caso di inottemperanza all'ordine predetto, il pagamento in favore della predetta di un assegno (di natura alimentare e con funzioni di sostentamento) pari a (netti) € 1.000,00, somma equitativamente parametrata in via provvisoria sulle ultime retribuzioni percepite (cfr. copia distinta delle competenze mensili di novembre 2004, allegata al CUD 2003), da corrispondersi mensilmente sino alla data della effettiva reintegra, impregiudicati i diritti

⁵ Tra l'altro, risulta anche rispettato il comma 2 dell'art. 1 del CCNL 24/10/1997, nella parte in cui prevede la necessità di presentare la domanda di diversa utilizzazione *"almeno sei mesi prima della scadenza dei periodi massimi di assenza di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 23 del CCNL"*; nel caso di specie, infatti, la domanda è stata presentata il 4/11/2003 ed il termine di compirla sarebbe scaduto il 21/8/2004.



TRIBUNALE

patrimoniali consequenziali; tanto, ovviamente, in via provvisoria e fino alla definizione del giudizio di merito. La liquidazione delle spese, giusta il combinato disposto degli artt. 669 *septies* e 669 *octies*, sarà ovviamente effettuata in sede di decisione sul merito.

P. Q. M.

A) con riferimento al giudizio di merito, visti gli artt. 412*bis* c.p.c. e 65-66 D. Lgs. n° 165/01, **sospende** il giudizio e fissa alle parti il termine perentorio di sessanta giorni per promuovere il tentativo di conciliazione, con successiva riassunzione nel termine di legge;

B) con riferimento all'istanza cautelare, visto l'art. 700 c.p.c., ordina al "MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA" nonché al "CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI PER LA PROVINCIA DI TARANTO", in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, in via provvisoria e fino alla definizione del giudizio di merito, di reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro utilizzando in mansioni compatibili con il suo stato di salute e, in caso di inottemperanza all'ordine, impone ai predetti convenuti di versarle mensilmente, sino al momento della effettiva reintegrazione, la somma mensile netta di €.1.000,00, a titolo di assegno alimentare.

M A N D A

alla Cancelleria per la **comunicazione** della presente ordinanza alle parti, riservando ogni altro provvedimento.

Taranto, 16 maggio 2005.

Il Cancelliere

Depositata in Cancelleria

16 MAG 2005

Oggi

Il Cancelliere

IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott. Cosma MAGAZZINO)

16 MAG 2005

TRIBUNALE

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziali che ne siano richiesti ed a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza, e a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Taranto, 17 MAR. 2005



Il Cancelliere C-1

(Cosimo Mauro)

Cosimo Mauro

E' copia fotostatica in n. *1* fasciata conforme all'originale, che si

rilascia in forma esecutiva a richiesta di *Avv. M. Del Vecchio*

Taranto, 17 MAR. 2005



Il Cancelliere C-1

(Cosimo Mauro)

Cosimo Mauro